

N. 04272/2015 REG.PROV.CAU.  
N. 09221/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9221 del 2015, proposto da:

— — rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 47;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca,  
Università degli Studi di Bologna,  
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Cineca, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Catricalà, Damiano Lipani e Francesca Sbrana, con domicilio eletto presso Studio Lipani, Catricala' & Partners in Roma, via Vittoria Colonna 40;

*nei confronti di*

Stefano Badia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche a.a. 2014/2015;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visto il decreto n. 3222 del 24 luglio 2015, con il quale il Presidente della Sezione ha accolto la domanda di adozione di misure cautelari monocratiche, ex art. 56 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che risulta accertato l'accesso di parte ricorrente alla procedura informatica entro i termini fissati per la presentazione della domanda, sicché le difficoltà incontrate nell'invio della medesima, a prescindere dalla loro imputazione soggettiva, non giustificano l'esclusione dell'istante dalla procedura;

Ritenuto che, pertanto, meriti conferma il decreto cautelare di accoglimento adottato in sede monocratica.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie la domanda di sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento impugnato, con conseguente ammissione del ricorrente

alla procedura *de qua*.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 giugno 2016.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)